

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 3-6349

L.R. 16/2008, articolo 3, comma 1, lettere d) ed e). Rettifica per mero errore materiale della D.G.R. 2-5781 del 13.10.2022 di approvazione del Piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022. Approvazione indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, in attuazione della specifica normativa di settore, a partire dal 1998, ha partecipato, in partenariato con istituzioni ed organismi transfrontalieri, altre Regioni a vocazione tartufigena, il CNR, le Università, l'IPLA e altri soggetti specializzati nel settore tartufigo ad alcuni progetti che, da un lato, hanno permesso l'individuazione di strumentazioni e metodologie idonee alla prosecuzione delle indagini tecnico scientifiche e economiche sulle specie di tartufo più pregiate ed interessanti a livello commerciale e, dall'altro, di valorizzare i terreni marginali delle zone svantaggiate, realizzando colture eco-compatibili ed economicamente redditizie e di mettere a punto modelli selvicolturali mirati ad aumentare la produttività tartufigola in ambiente naturale con gli obiettivi di salvaguardare le potenzialità produttive tartufigole, contemporaneamente alle altre funzioni dei popolamenti forestali, tutelandone la biodiversità;
- il Piano Nazionale della filiera del tartufo che ha ottenuto parere favorevole dalla Conferenza Unificata in data 22 febbraio 2018, individua, nell'ambito delle diverse tematiche esaminate, gli strumenti di tutela e gestione degli habitat per la produzione del tartufo, annoverando tra questi le norme di tutela, le buone pratiche di gestione, gli interventi diretti di conservazione e rinnovazione della risorsa da attuarsi nelle proprietà pubbliche, la tartufigoltura nei sistemi agrari quale attività agricola polifunzionale, le tecniche colturali atte al mantenimento o al miglioramento della produzione del tartufo in situ nelle tartufaie naturali controllate, oltre alle correlate tecniche vivaistiche di micorrizzazione;
- l'art 3 comma 1 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità in essa previste, dispone il finanziamento di azioni tra cui le lettere:
 - d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Picco, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12,
 - e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici;
- il medesimo articolo 3 dispone che la Giunta regionale approvi il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sulla base delle proposte formulate dalla Consulta di cui all'articolo 4 bis della legge medesima e delle risorse disponibili derivanti dalla tassa di concessione annuale versata dai cercatori per il rilascio del permesso per la ricerca e la raccolta dei tartufi di cui all'art. 10;
- l'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 stabilisce che gli atti emanati in applicazione della stessa legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai

regolamenti comunitari d'esonero, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato;

- con D.G.R. 18 maggio 2021, n. 3 – 3215, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2008, è stato approvato il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, che comprende tra le attività al punto 2.3, azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere d) ed e) della medesima legge regionale 16/2008, per un importo pari a 260.000,00 euro, già nella disponibilità di IPLA. S.p.A. e destinati allo stesso scopo e finalità nel Piano di attività 2016.

Dato atto che:

- come si evince anche dal relativo verbale agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Foreste", la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di cui alla D.G.R. n. 1-329 del 4 ottobre 2019, come integrata dalla D.G.R. n. 4-1283 del 30 aprile 2020, nella sua qualità di soggetto deputato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, nella seduta del 21 luglio 2022, ha convenuto di riproporre tale attività da far confluire nella proposta di piano 2022, prevedendo altresì l'allestimento di tartufaie didattiche;

- per mero errore materiale tale attività non è stata riportata nel Piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022, approvato con la D.G.R. n. 2 - 5781 del 13 ottobre 2022.

Ritenuto, pertanto, di disporre, a rettifica per mero errore materiale del suddetto Piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022, di cui alla D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022, di:

- inserire in coda all'elenco delle attività da far confluire nella proposta di piano 2022 riportate nella parte narrativa del provvedimento, successivamente al punto:

- "sviluppare i sistemi informativi nell'ambito del "Portale Tartufi" per la gestione dei bandi attuativi dei piani di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, ricorrendo ad eventuali risorse che si renderanno disponibili in attuazione degli strumenti per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi";
il seguente punto:

- "avviare azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero, nonché l'allestimento di tartufaie didattiche.";

- integrare l'allegato A della D.G.R. n. 2 - 5781 del 13 ottobre 2022, introducendo la scheda relativa all'azione 2.7 "Azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero (art. 3 comma 1 lettere d) ed e) l.r. 16/08), nonché allestimento di tartufaie didattiche.", di cui all'allegato A bis alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Premesso, altresì, che:

- il 31 dicembre 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione una proposta di piano strategico nell'ambito della politica agricola comune ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ("piano strategico della PAC 2023-2027", PSP 2023-2027);

- nel quadro della definizione del Piano Strategico, il MIPAAF quale autorità di gestione nazionale responsabile della gestione e dell'attuazione del PSP 2023-2027 attraverso il coordinamento con l'Autorità di Gestione regionale ha previsto l'attivazione degli interventi:

- SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale;
- SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli;

i quali sostengono rispettivamente la realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità, quali siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti e sistemi macchia-radura ovvero l'Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole, realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, anche micorrizate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti;

- il 2 dicembre 2022 la Commissione Europea, con decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 ha approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Ritenuto, pertanto, di avviare le azioni di sostegno volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco nonché all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero in modo complementare ad altri programmi e politiche strutturali dell'Unione Europea, nazionali e regionali, ed in particolare alle iniziative di sostegno previste degli interventi SRD04 ed SRD05 del suddetto Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato il 2 dicembre 2022.

Dato atto che, dagli approfondimenti effettuati dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste":

- sono stati definiti gli obiettivi ed i criteri al fine di salvaguardare e potenziare il patrimonio tartufigeno regionale delle aree vocate e la divulgazione della cultura tartufigola piemontese, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 16/2008 ed in coerenza con quanto indicato nel Piano Nazionale della Filiera del Tartufo (MIPAAF) in modo complementare al Piano strategico della PAC 2023-2027, stimando una spesa pari ad un massimo di euro 260.000,00;

- i sostegni alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate, non essendo riferibili nel vigente quadro normativo alla produzione primaria di prodotti agricoli, possono essere concessi quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile, e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;

Richiamato che il periodo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2023, dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 10, comma 4bis, della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i., così come aggiunto dall'articolo 30 della l.r. 5/2012, prevede che le risorse introitate dalla Regione tramite versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi siano trasferite all'IPLA per le finalità della legge.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 19-4347 del 12/12/2016 venivano approvati il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e lo schema di convenzione con IPLA per la relativa attuazione;

- con D.D. 22 dicembre 2017, n. 4389 veniva disposto il trasferimento ad IPLA dell'importo di euro 340.000,00, disponibili sul capitolo 178150 "L.r. 16/2008. Liquidazione della somma di Euro 340.000,00 sul capitolo 178150/2016 a favore dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - IPLA S.p.A. in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. n. 19-4347 del 12/12/2016" destinati all'erogazione dei contributi rispettivamente per attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata (80.000 euro) e per azioni di salvaguardia e potenziamento di tartufaie naturali di tartufo bianco mediante interventi culturali (art. 3 comma 1 lettere a) e d) della l.r. n. 16/2008 (260.000 euro);

- con comunicazione prot. n. 80 del 2 marzo 2022, avente ad oggetto "L.r. 16/2008. Dichiarazione delle risorse residue dai trasferimenti sul conto corrente dedicato a consuntivo delle attività dei piani

di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” IPLA s.p.a ha certificato che la somma di Euro 340.000,00 risulta integralmente disponibile tra i residui ancora da erogare.

Dato atto, inoltre, che il suddetto importo massimo di euro 260.000,00 trova quindi copertura nelle risorse residue destinate e non ancora erogate, con analogo oggetto e medesima finalità, per il Piano di attività 2016 e, pertanto, già nella disponibilità di IPLA S.p.A., in quanto, come chiarito in data 1° settembre 2020 dal competente Settore “Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica”, tramite comunicazione trasmessa con posta elettronica, non è necessario il “rientro” nel bilancio regionale delle risorse assegnate ad IPLA S.p.A. per l’attuazione dei “Piani di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, laddove risultino invariati oggetto e finalità.

Ritenuto, pertanto, di approvare, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 16/2008, gli “Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché allestimento di tartufaie didattiche”, di cui all’allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, destinando risorse pari ad un massimo di euro 260.000,00.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Foreste” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Visti:

- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020.

Per le ragioni esposte in premessa;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di disporre, a rettifica per mero errore materiale del Piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022, di cui alla D.G.R. n. 2 - 5781 del 13 ottobre 2022, di:

1.1. inserire in coda all’elenco delle attività da far confluire nella proposta di piano 2022 riportate nella parte narrativa del provvedimento, successivamente al punto:

- “sviluppare i sistemi informativi nell’ambito del “Portale Tartufi” per la gestione dei bandi attuativi dei piani di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, ricorrendo ad eventuali risorse che si renderanno disponibili in attuazione degli strumenti per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi”;
- il seguente punto:
- “avviare azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero, nonché l’allestimento di tartufaie didattiche.”;

1.2. integrare l’allegato A della D.G.R. n. 2 - 5781 del 13 ottobre 2022, introducendo la scheda relativa all’azione 2.7 “Azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero (art. 3 comma 1 lettere d) ed e) l.r. 16/08), nonché allestimento di tartufaie didattiche.”, di cui all’allegato A bis alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che le azioni di sostegno volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco nonché all’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero siano realizzate in modo complementare ad altri programmi e

politiche strutturali dell'Unione Europea, nazionali e regionali, ed in particolare alle iniziative di sostegno previste degli interventi SRD04 ed SRD05 del suddetto Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato il 2 dicembre 2022;

3. di approvare, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 16/2008, gli "Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché allestimento di tartufaie didattiche", di cui all'allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, destinando risorse pari ad un massimo di euro 260.000,00;

4. di dare atto che il suddetto importo massimo di euro 260.000,00 euro trova copertura nelle risorse destinate, con analogo oggetto e medesima finalità, per il Piano di attività 2016 e, pertanto, già nella disponibilità di IPLA S.p.A.;

5. di dare atto che i sostegni di cui al presente provvedimento sono concessi quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;

6. di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

2.7 Azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero (art. 3 comma 1 lettere d) ed e) l.r. 16/08), nonché allestimento di tartufaie didattiche.

Nell'ambito di questa attività sono finanziabili alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene in aree vocate ai sensi della legge regionale 16/2008, nonché allestimento di tartufaie didattiche.

Si prevede di aprire un bando al fine di dare attuazione all'attività già inserita nei Piani 2020 e 2021.

L'azione è riconducibile al § “3.2 Tutela e gestione degli habitat per la produzione del tartufo” del PNFT.

Gli obiettivi dell'azione sono coerenti con le priorità 3.c e 3.e della SRSvS, ed in particolare con le linee di indirizzo che prevedono di promuovere il patrimonio forestale regionale, per valorizzarne il fondamentale ruolo ambientale e paesaggistico e di favorire e sostenere interventi di sistemazione e recupero del patrimonio ambientale e naturale anche nelle aree del territorio non tutelate.

Prima di procedere all'apertura del bando, si prevede di approvare con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri per il finanziamento delle specifiche azioni.

L'importo previsto per l'attività è di euro 260.000 euro, attraverso l'utilizzo di risorse destinate allo stesso scopo e finalità nel Piano di attività 2016, già nella disponibilità dell'IPLA.

Il contributo unitario massimo erogabile è determinato in euro 30.000,00. (cfr l.r. 16/08, art. 3, c. 3. lettera c).

In merito al cronoprogramma delle attività, si prevede che l'apertura del bando 2022 avverrà nel quarto trimestre 2022.

[illegible]

Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno delle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, impianto di piante tartufigene in aree vocate ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), nonché allestimento di tartufaie didattiche .

1. Riferimenti normativi

- legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), art. 3 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno);
- D.G.R. 18 maggio 2021, n. 3 – 3215 di approvazione del piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in particolare:
 - art. 1 (Campo di applicazione),
 - art. 3 (Aiuti «de minimis»),
 - art. 5 (Cumulo),
 - art. 6 (Controllo);
- D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007, per quanto applicabile;
- UNESCO - Decision of the Intergovernmental Committee: 16.COM 8.b.18.

2. Finalità delle operazioni

Per salvaguardare e potenziare il patrimonio tartufigeno regionale delle aree vocate e la divulgazione della cultura tartuficola piemontese, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della L.r. 16/2008 e in coerenza con quanto indicato nel Piano Nazionale della Filiera del Tartufo (MIPAAF)¹, la Regione Piemonte intende sostenere gli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) il miglioramento del patrimonio tartufigeno nelle tartufaie già esistenti per evitarne l'abbandono, il degrado e la perdita di produttività e biodiversità;
- b) l'aumento della superficie tartuficola per compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale;
- c) la promozione della fruizione e delle conoscenze dell'ambiente tartufigeno mediante attività didattiche e informative.

3. Criteri generali

Sono oggetto di sostegno progetti finalizzati al:

- a) miglioramento e ripristino ambientale delle aree tartufigene naturali di *Tuber magnatum* Picco;
- b) realizzazione di nuove tartufaie con l'impianto di piante tartufigene delle specie di tartufo nero in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo;
- c) allestimento di tartufaie didattiche.

¹ La Presidenza del Consiglio dei Ministri in Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole in data 22/02/2018.

4. Dotazione finanziaria

Le risorse ammontano a 260.000,00 euro per azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all'impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero, nonché allestimento di tartufaie didattiche, di cui al punto 2.7 del piano di attività 2022.

5. Beneficiari

Potranno presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali.

Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda.

Sono considerati gestori:

- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell'ammissione ai benefici delle presenti azioni, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alle presenti azioni.

In caso di progetti che coinvolgono più soggetti nella realizzazione di attività, deve essere designato un soggetto capofila che sarà riconosciuto come unico beneficiario. Nella relazione progettuale dovranno essere esplicitati i ruoli e le attività svolte dai diversi soggetti partecipanti.

6. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere realizzati nelle aree vocate (Attitudine media o alta alla produzione di tartufo bianco, nero o scorzone), in particolare collinari (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12/5/1988), individuate dalla *Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese*. Le carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla pagina internet:

<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi/carte.html>

Gli elenchi dei Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di una delle tre specie di tartufo sono consultabili sul sito regionale – sezione Foreste, alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/geoportale-piemonte>

La realizzazione di nuove tartufaie con l'impianto di piante tartufigene delle specie di tartufo nero è ammessa in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo.

Nel caso in cui gli appezzamenti interessati dagli interventi non ricadano nella classificazione sopra indicata, il richiedente, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, potrà determinare la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche.

Le aree oggetto di domanda dovranno essere individuate catastalmente e perimetrare cartograficamente. Per ogni sito dovrà essere indicata la superficie oggetto di intervento, in corpi di almeno 0,2 ha, che non potrà essere inferiore a 0,2 ha e non superiore a 3 ha.

7. Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:

a) Miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Picco

Tra le operazioni possono essere ricompresi:

- interventi selvicolturali (a titolo esemplificativo: diradamenti selettivi, avviamenti all'alto fusto, ecc.);
- potature;
- contenimento del sottobosco (ripulitura dalla vegetazione arbustiva infestante);
- rinnovazione, rinfoltimento, arricchimento in specie simionti o "comari";
- rimozione della vegetazione arborea caduta, secca e/o pericolante;
- interventi di regimazione delle acque (a titolo esemplificativo: pacciamature, drenaggi, scoline, fossette);
- lavorazioni del suolo (erpatura, fresatura, sarchiatura).

b) Realizzazione di nuove tartufaie con l'impianto di piante tartufigene in aree vocate per le varie specie di tartufo nero, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo

- Operazioni correlate alla messa a dimora delle piante e in particolare: preparazione del terreno (livellamento, rippatura o ripuntatura, aratura, erpatura, fresatura, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, eventuali tutori e picchetti di segnalazione, apparati di difesa dalla fauna selvatica comprese le recinzioni, impianti di irrigazione temporanei, acquisto, trasporto e messa a dimora del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive.

c) Allestimento di tartufaie didattiche

Le tartufaie didattiche possono essere allestite nell'ambito di tartufaie già esistenti e oggetto di miglioramento e ripristino ambientale.

Per quanto riguarda lo specifico allestimento ad uso didattico le operazioni finanziabili sono le seguenti:

- apertura o ripulitura di sentieri e di aree di stazionamento e sistemazione del fondo;
- allestimenti o altri interventi finalizzati alla fruizione didattica del percorso da parte dei disabili;
- realizzazione o ripristino di tratti di sentieri strettamente connessi con l'obiettivo della fruibilità della tartufaia didattica;
- realizzazione in materiale compatibile con l'ambiente o ripristino di attraversamenti e di strutture di protezione (a titolo esemplificativo: guadi, passerelle, staccionate);
- realizzazione, fornitura e posa di arredi e di segnaletica in materiali compatibili con l'ambiente o loro ripristino;
- realizzazione di bacheche.
-

8. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono così definite:

- coerenza dell'intervento con le finalità e i criteri dell'operazione;
- possesso delle superfici oggetto di intervento pari ad almeno la durata dell'impegno;
- l'impiego di materiale di propagazione delle specie arboree e arbustive autoctone previste dal bando e presenti nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R. "Regolamento regionale recante: "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4", nel rispetto del D. L. 386 del 10/11/2003 e del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016;
- rispetto della normativa vigente in materia forestale e ambientale.

9. Costi ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi, unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno e connessi al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento:

- acquisizione di terreni, se questa è connessa in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili, solo se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- spese tecniche connesse ai costi di realizzazione delle azioni sopra elencate, come onorari dei consulenti;
- costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al punto 7);
- spese tecniche collegate ai costi del precedente punto, come onorari di consulenti;

Ogni spesa sostenuta dovrà essere rendicontata mediante presentazione di giustificativo di spesa (fattura e/o mandato di pagamento quietanzato) regolarmente intestato al beneficiario.

L'I.V.A. non è una spesa ammissibile, salvo nel caso in cui sia non recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia.

Non sono ammissibili costi di manutenzione, esercizio e funzionamento.

Non è ammissibile il cumulo con altri strumenti di sostegno pubblici o con regimi assicurativi privati.

In particolare, per le piante beneficiarie di indennità per la conservazione ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16/2008, non sono ammissibili costi per gli interventi culturali di cui all'Allegato 2 alla DGR n. 5-3618 del 30 luglio 2021.

10. Forma e intensità del sostegno

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, entro il limite delle disponibilità finanziarie, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, al netto di altri contributi concessi da parte di enti pubblici, di diritto pubblico o di diritto privato.

Dalla sommatoria delle spese ammissibili deve essere sempre detratto il valore di eventuali prodotti legnosi ottenuti con l'intervento.

Il contributo concedibile non potrà superare l'importo massimo di 30.000,00 euro e non potrà essere inferiore al minimo di 2.000 euro.

Per il calcolo della spesa ammissibile si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte in vigore all'atto della presentazione della domanda, o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di almeno 3 preventivi.

In ogni caso, le spese dovranno essere comprovate da fatture e giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

Il sostegno regionale è concesso a un solo progetto per soggetto proponente.

11. Impegni

Gli impegni minimi che i beneficiari si assumono comprendono:

- la corretta manutenzione e funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale;
- il non apportare modifiche ai beni e alle aree oggetto di interventi tali da alterarne la natura e compromettere gli obiettivi dell'investimento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale;
- la conservazione della destinazione d'uso dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 10 anni dalla data di pagamento del saldo finale.

Nelle aree soggette agli interventi di cui all'azione descritta al paragrafo 7. lettera a) Miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Picco non sarà possibile chiedere l'autorizzazione alla raccolta riservata dei tartufi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16/2008 nei cinque anni successivi alla conclusione dei lavori.

Gli interventi dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare della l.r. 4/2009 e dei suoi regolamenti attuativi.

12. Criteri di valutazione

La valutazione di ammissibilità formale e di merito delle candidature progettuali sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale sulla base dei seguenti criteri:

- ammissibilità formale in termini di completezza della documentazione richiesta dal bando;
- valutazione di merito sulla base dei sotto indicati punteggi:

<u>Tipologia di intervento</u>	<u>Punti</u>
Intervento di miglioramento e ripristino ambientale delle tartufaie naturali di <i>Tuber magnatum</i> Picco	20
Realizzazione di nuove tartufaie per le varie specie di tartufo nero con l'impianto di piante tartufigene in aree vocate	10
<u>Coinvolgimento soggetti proponenti</u>	<u>Punti</u>
Progetto presentato in collaborazione tra soggetti pubblici e privati	15
Progetto presentato da un soggetto pubblico o da una associazione di soggetti privati	10
Progetto presentato da un soggetto privato	5
<u>Rilevanza in termini di superficie interessata</u>	<u>Punti</u>
Da 1,0 ettaro a 3,0 ettari	15
Da 0,5 a 1 ettaro	10
Da 0,2 a 0,5 ettari	5
<u>Allestimento di tartufaie didattiche</u>	<u>Punti</u>
Intervento previsto	10
Intervento non previsto	0
<u>Area oggetto di tutela del patrimonio paesaggistico ex art. 136 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" o Sito Unesco</u>	<u>Punti</u>
Elemento presente	10
Elemento assente	0

Impegno a realizzare iniziative didattiche, quali
azioni di tutela del Patrimonio Culturale
Immateriale dell'Umanità 16.COM 8.b.18

Punti

Iniziative previste

1 punto per giornata, max 10 punti

Iniziative non previste

0

Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti.

Non sono ammessi progetti con punteggio inferiore a 30 punti.

Sarà approvata la graduatoria dei progetti in base all'attribuzione del punteggio decrescente e saranno finanziati i progetti fino a completo esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora si rendessero disponibili risorse ulteriori le stesse potranno essere utilizzate per finanziare eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

13. Modalità attuative

Coerentemente con i contenuti della legge regionale 16/2008 e in conformità con le presenti disposizioni attuative, il competente Settore regionale Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio provvede alla stesura del bando, contenente le norme attuative, e alla sua approvazione con determinazione dirigenziale.

Il bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

I termini del procedimento amministrativo sono fissati in 120 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

14. Regime degli aiuti di Stato

I contributi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 16/2008 sono concessi nel rispetto del "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.